

Delibera n° 1962

Estratto del processo verbale della seduta del
16 dicembre 2022

oggetto:

LR 5/2020, ART 12, COMMA 9, LETTERA B) BIS. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO IN DEROGA ALL'ART 7, COMMA 4, DELLA LR 80/1982 ISTITUTIVA DEL FONDO.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale (assente)

Il Segretario generale sostituito Gianpaolo GASPARI

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

Vista la Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020;

Visto l'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19) ai sensi del quale la Regione ha attivato un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" al quale applicare le condizioni della predetta Comunicazione e delle sue successive modifiche ed integrazioni per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare nella situazione di difficoltà conseguente all'emergenza epidemiologica;

Vista la Comunicazione 2022/c/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo;

Visto l'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato a seguito della crisi ucraina) ai sensi del quale, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, la Regione ha attivato un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino" al quale applicare le condizioni della predetta Comunicazione e delle sue successive modifiche ed integrazioni per sostenere il sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto COVID-19 e del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino specifiche tipologie di finanziamenti agevolati;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma, 9, lettera b) bis della predetta legge regionale 5/2020, l'erogazione delle predette tipologie di finanziamento può avvenire utilizzando una parte delle disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, derogando all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia del Fondo sono esclusivamente a carico delle banche;

Valutata, tra le tipologie di finanziamento attivate nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, la particolare valenza, in termini di ricaduta finanziaria ed economica e sul sistema produttivo regionale, dei finanziamenti concessi dal Fondo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 per il fabbisogno di liquidità delle imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento per aumentare l'efficienza e la competitività nel comparto lattiero-caseario, per il ripristino della coltura dell'olivo o per il ripristino e lo sviluppo della coltura della canapa biologica;

Ritenuto che l'attuazione dei predetti progetti possa essere ulteriormente agevolata con l'applicazione della deroga di cui all'articolo 12, comma 9, lettera b) bis della legge regionale 5/2020 ai finanziamenti concessi alle Società consortili ed ai Consorzi che rappresentano e coordinano le imprese aderenti ai progetti medesimi;

Ritenuto a tal fine di applicare la predetta deroga prevedendo che i finanziamenti possano essere erogati dalle banche convenzionate senza assunzione, da parte delle stesse, del rischio creditizio, in proporzione allo

stato di avanzamento dei progetti di investimento;

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale all'unanimità,

delibera

1. di prevedere, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma, 9, lettera b) bis della legge regionale 5/2020, che i finanziamenti concessi dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo alle società consortili od ai consorzi, per il fabbisogno di liquidità necessario alla realizzazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6/2021, dei progetti di investimento per aumentare l'efficienza e la competitività nel comparto lattiero-caseario, per il ripristino della coltura dell'olivo o per il ripristino e lo sviluppo della coltura della canapa biologica possano essere erogati senza assunzione del rischio creditizio da parte delle banche erogatrici;
2. di prevedere che per i finanziamenti erogati applicando la deroga di cui all'articolo 12, comma 9, lettera b) bis della legge regionale 5/2020 l'erogazione avvenga in più soluzioni, con un acconto iniziale, non superiore al 50% dell'importo totale dei finanziamenti concessi e con l'erogazione del saldo ad accertato, da parte dell'Amministratore del Fondo, stato di avanzamento della realizzazione dei progetti.

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO

IL PRESIDENTE